



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 21/02/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 gennaio 2006, n. 44

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Ricciarelli srl - Coltivazione cava di calcare. Località "Carrara Cupa" di Gravina in Puglia.

L'anno 2006 addì 27 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 17.3.03 la ditta Ricciardelli srl, con sede in Gravina in Puglia alla Via Libertà n. 9, proponeva istanza per ottenere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale all'ampliamento della coltivazione, sulla ptc. n. 239 del fg. 81, della cava di calcare sita in loc. "Carrara Cupa" dell'agro di Gravina in Puglia;

- con nota prot. n. 8041 del 18.9.03 si invitava:

1. la ditta istante a trasmettere, anche, copia su supporto magnetico del S.I.A. e copia delle pubblicazioni di rito;
2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Gravina ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 15.06.04 la stessa ditta chiedeva di esaminare la possibilità di estendere il parere della V.I.A. anche alle ptcc. 185-240-259-283-

305-352-353-354-355 e fg 83 ptcc. 1-3-4-40, già sottoposte a coltivazione, la cui autorizzazione alla risultava scaduta in data 16 luglio 2004 per la quale era già stata avviato la richiesta di proroga;

- con nota del 26.7.04 la ditta Ricciardelli srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- in data 16.11.05 il Comitato Regionale di V.I.A. dopo aver esaminato tutta la documentazione, così si esprimeva:

"...Omissis... La società Ricciardelli s.r.l. con sede in Gravina in Puglia ha fatto richiesta di autorizzazione alla coltivazione (L37/85) dell'attività estrattiva esistente dal 1994, cava di tufo 60-calcarenite, ubicata a 2,5 Km dell'abitato di Gravina in Puglia, in direzione Nord, in località "Carraro - Cupa", lungo la SS 97 per Minervino Murge seguendo la strada comunale di Crottamarallo e riportato in

Catasto al Foglio 81, P.IIa 239 del Comune, di Gravina in Puglia (Allegato A e B).

La superficie è di 10.000 m, situata ad un'altitudine di circa 370 m s.l.m. e confina a nord con terreno seminativo, ad est e ovest con terreno seminativo e a sud con altra cava.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Non è presente agli atti né il parere della Provincia né del Comune di Gravina.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Nel PRG vigente l'area è tipizzata dal come zona E1 - Zona in cui è consentita l'attività agricola e le cave;

Nel PRAE adottato l'intervento è riportato come "Bacino di Completamento"

Nel PUP negli ATE di valore normale "E", nella stessa area non ricade nessun ATI) come riportati negli atlanti tematici e negli elenchi allegati alle NTA dello stesso Piano.- Inoltre: è da anni interessata da attività estrattive e antropiche; è esterna alla delimitazione del Parco dell'Alta Murgia; rientra in una zona perimetrale del Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) denominato MURGIA ALTA, Codice: IT9120007 e Zona di Protezione Speciale (ZPS).

PARERE

Lo studio eseguito va integrato con la seguente documentazione:

- Carta dell'uso del territorio in scala aerofotogrammetria 1:10.000;
- Valutazione di incidenza ambientale.
- ... omissis...."

- con nota prot. n. 13239 del 17.11.05 si invitava pertanto la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A.;

- con nota del 20.12.05 la stessa ditta istante riscontrava la suesposta nota e trasmetteva in allegato le integrazioni;

- agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, valutata tutta la documentazione in atti ha ritenuto di esprimersi come segue: "... omissis... Viste le integrazioni prodotte, si esprime parere favorevole omissis ". Il comitato specificava inoltre che il parere reso era valido anche per la richiesta di rinnovo autorizzazione della cava esistente "nota del 16.7.2005";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA all'ampliamento della coltivazione sulla ptc. 239 del fg 81 ed al proseguimento sulle ptcc. nn. -185-240-259283-305-352-353-354-355 dello stesso fg. 81 e sulle ptcc 1-3-4-40 del fg 83 della cava di calcare sita in loc. "Carrara Cupa" dell'agro di Gravina in Puglia. Detta cava è di proprietà della ditta Ricciardelli srl, sedente in Gravina in Puglia alla Via Libertà n. 9. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
